

## **NEWSLETTER LAVORO 08 – 2020**

### **DECRETO AGOSTO**

Il 14 agosto 2020, in notturna, è stato pubblicato il Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd. “Decreto Agosto”) che riporta importanti novità (già annunciate la settimana precedente dal Governo) in tema di ammortizzatori sociali COVID, blocco licenziamenti, sgravi contributivi e dilazione versamenti sospesi. Di seguito si riassumono le principali novità introdotte con il decreto in oggetto.

#### **Normativa lavoro**

- 1. NUOVA PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI: FIS - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IN DEROGA**
- 2. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDANO NUOVI PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE**
- 3. ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI**
- 4. PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**
- 5. LICENZIAMENTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI PER GMO**
- 6. DECONTRIBUZIONE SUD - DECONTRIBUZIONE IN AREE SVANTAGGIATE**

#### **Misure Fiscali**

- 1. RADDOPPIO LIMITE ESENZIONE BENI IN NATURA 2020**
- 2. ULTERIORE RETEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SOSPESI**

## Normativa lavoro

### **1. NUOVA PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI: FIS - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IN DEROGA**

Il Decreto ha previsto la concessione di ulteriori 18 settimane – divise in due tranches di 9 settimane, di trattamento FIS, CIGO e CIGD per i Datori di Lavoro che sospendano o riducano l'attività per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 NAZIONALE, per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

#### CONDIZIONI:

- a) Le prime 9 settimane ricomprendono, anche parzialmente, i periodi già richiesti ai sensi dei precedenti decreti, se successivi al 12 luglio u.s.
- b) Le successive 9 settimane saranno fruibili dall'autorizzazione della prima tranche, decorso il periodo autorizzato.

#### CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER LA SECONDA TRANCHE

Per la fruizione della tranche delle seconde 9 settimane viene reintrodotta, per le aziende non in crisi, l'obbligo di versamento all'INPS di un contributo addizionale da calcolarsi sulla RAL che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a seguito della richiesta di integrazione salariale.

Il contributo è dovuto dalle sole aziende che, sulla base del raffronto sul fatturato tra i primi semestri 2019 e 2020, palesano una riduzione non superiore al 20%.

Nel dettaglio il contributo dovuto sarà pari a:

- i) nessun contributo dovuto in caso di riduzione di fatturato pari o superiore al 20%;
- ii) 9% per calo di fatturato inferiore al 20%;
- iii) 18% in caso di nessun calo di fatturato.

Le Aziende dovranno produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il risultato del confronto tra i semestri che, qualora omessa, prevederà l'applicazione della percentuale massima del 18%.

### **2. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDANO NUOVI PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE**

Viene introdotto uno sgravio contributivo per le Aziende che non richiedano la fruizioni delle nuove 18 settimane di integrazione salariale e che abbiano già fruito di ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020 o con collocazioni anche parziali entro il 12 luglio 2020,

Lo sgravio è pari al 100% della contribuzione dovuta per un periodo massimo di **4 mesi entro il 31 dicembre 2020**, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrati su base mensile.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa vigente.  
Tale sgravio decade in caso di licenziamenti per GMO e non consentirà di presentare nuove domande di cassa integrazione COVID-19 Nazionale.

### **3. ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI**

Alle Aziende che procederanno con nuove assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) o trasformazione da precedenti contratti a tempo determinato a far data dall'entrata in vigore del Decreto Agosto viene riconosciuto uno sgravio totale dei contributi per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dall'assunzione, nel limite massimo di Euro 4.030,00, parametrati al semestre.

Lo sgravio è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Sono esclusi dallo sgravio i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

### **4. PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

A seguito delle novità introdotte dal Decreto, fino al 31 dicembre 2020, è possibile rinnovare o prorogare, per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti a tempo determinato anche in assenza di causale.

Resta fermo il limite massimo di durata (anche come sommatoria di più contratti a termine) di 24 mesi.

Viene infine abrogata la proroga automatica dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, introdotta in sede di conversione del precedente "Decreto Rilancio".

Si ritiene che le proroghe fatte in ossequio a detta normativa e fino al 14 agosto debbano comunque essere ritenute valide.

### **5. LICENZIAMENTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI PER GMO**

Viene confermato il divieto di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo nei seguenti casi (da cui indirettamente si può individuare la scadenza temporale del divieto medesimo per ciascun datore di lavoro):

- a) datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (incluse le proroghe previste dal decreto in oggetto);
- b) datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell'alternativo esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto per chi non si avvale delle proroghe di integrazione salariale.

Il divieto non si applica nelle seguenti casistiche:

- a) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, laddove nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
- b) licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- c) stipula di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di NASPI;
- d) licenziamenti rivolti al personale in appalto, ove il personale venga riassunto obbligatoriamente, per clausola legale o contrattuale, dal nuovo appaltatore.

Il Datore di lavoro che nel 2020 abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro in violazione al divieto vigente, potrà revocare in ogni tempo il recesso purché proceda contestualmente con la richiesta di cassa integrazione, a partire dalla data di efficacia del licenziamento stesso. In tali casi il rapporto verrà considerato ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni per l'Azienda stessa.

## **6. DECONTRIBUZIONE SUD - AGEVOLAZIONI PER L'OCCUPAZIONE IN ZONE SVANTAGGIATE PER CRISI COVID-19 NAZIONALE**

Per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle aree svantaggiate colpite da crisi a seguito dell'emergenza sanitaria, il Decreto prevede uno sgravio pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti con esclusione di agricoli e domestici.

Lo sgravio spetta a condizione che l'attività sia svolta in regioni ricomprese nelle zone svantaggiate con PIL inferiore al 75% della media europea e comunque compreso tra il 75% ed il 90% ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale con riferimento al 2018.

Detta agevolazione, fruibile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, deve ottenere l'autorizzazione della Commissione Europea, preposta all'aiuto.

## **Misure Fiscali**

### **1. RADDOPPIO LIMITE ESENZIONE BENI IN NATURA 2020**

Solo per il 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'Azienda ai lavoratori dipendenti è esente nel limite di Euro 516,46 anziché Euro 258,23.

### **2. ULTERIORE RETEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SOSPESI**

Le Aziende rientranti nei parametri previsti dal Decreto "Cura Italia" che abbiano sospeso i versamenti tributari e contributivi nei mesi da marzo a giugno 2020, così come previsto sino alla data del prossimo 16 settembre 2020, potranno versare le somme sospese:

- per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione:
  - in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o
  - mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il restante cinquanta per cento delle somme dovute potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.